

Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2016 — Consolidated Artists/UAMI — Body Cosmetics International (MANGO)

(Causa T-761/14) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo MANGO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009**»)

(2016/C 118/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consolidated Artists BV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Corne, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Body Cosmetics International GmbH (Willich, Germania) (rappresentante: M. Müller-Mergenthaler, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2014 (procedimento R 2337/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Body Cosmetics International GmbH e la Consolidated Artists BV.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Consolidated Artists BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2016 — Tayto Group/UAMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

(Causa T-816/14) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REAL HAND COOKED — Marchio nazionale figurativo anteriore real QUALITY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Sviamiento di potere — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 64, 75, 76 e 83 del regolamento n. 207/2009**»)

(2016/C 118/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tayto Group Ltd (Corby, Regno Unito) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 ottobre 2014 (procedimento R 842/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Tayto Group Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tayto Group Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Ezz e a./Consiglio

(Causa T-279/13) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Inserimento dei ricorrenti nell'elenco delle persone interessate — Base giuridica — Inosservanza dei criteri di inserimento — Errore di diritto — Errore di fatto — Diritto di proprietà — Danno alla reputazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Adattamento delle conclusioni e dei motivi — Litispendenza — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2016/C 118/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Nagggar (Giza) (rappresentanti: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J Pobjoy, barristers, S. Rowe e J.-F. Bellis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), come modificata dalla decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013 (GU L 82, pag. 54), e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 «prorogato mediante decisione del Consiglio notificata ai ricorrenti con lettera del 22 marzo 2013» del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui tali atti si applicano ai ricorrenti.